

I CONTROLLI SULLA CAUSA OSTATIVA PER L'ACCESSO

Per la verifica dei debiti con il fisco 31 dicembre 2023 data spartiacque

Il contribuente che esercita più attività soggette entrambe a Isa può aderire sia congiuntamente sia individualmente, in seguito a due distinte proposte

DI FABRIZIO G. POGGIANI

Per l'accesso al concordato preventivo biennale, la causa ostativa per l'adesione all'accordo con il Fisco in presenza di debiti tributari e contributivi deve essere verificata con riferimento alla posizione cristallizzata al 31/12/2023. In aggiunta, sono da ritenere rilevanti esclusivamente i debiti dei soggetti collettivi aderenti al patto e non anche quelli dei soci.

Queste alcune delle risposte fornite dall'Agenzia delle entrate con la circolare 17/09/2024 n. 18/E, avente a oggetto le disposizioni in tema di concordato preventivo biennale (Cpb), di cui agli articoli da 6 a 37 del dlgs 13/2024. Il paragrafo 6) della circolare appena richiamata è stata destinata alle risposte di alcuni quesiti che evidenziano le numerose criticità interpretative e/o applicative del nuovo istituto.

In presenza di un contribuente che esercita più attività soggette entrambe a Isa, l'Agenzia delle entrate precisa che il soggetto può aderire al concordato sia congiuntamente che individualmente, in seguito a due distinte proposte fornite dalla stessa agenzia. Se il contribuente passa dalla contabilità ordinaria a quella semplificata o viceversa non invalida il patto e, quindi, il concordato continua a mantenere la propria efficacia; la stessa validità risulta mantenuta anche nel caso in cui il soggetto Isa, dopo l'accettazione della proposta e in vigore del patto, verifichi una causa di esclusione dagli Isa. Con riferimento all'accesso, inoltre, la condizione ostativa relativa alla presenza di debiti tributari e/o contributivi, per un ammontare superiore a 5.000 euro, ai sensi del comma 2 dell'art. 10 del dlgs 13/2024, deve essere verificata tenendo conto della situazione debitoria cristallizzata al 31/12/2023 e senza tenere conto, se l'aderente è un soggetto collettivo, della posizione personale dei soci; di fatto, in una società in nome collettivo con due soci, di cui uno personalmente oberato da debiti di questo genere, la detta posizione, del tutto personale, non deve essere considerata ai fini dell'adesione della società e degli stessi soci. L'art. 11 del dlgs 13/2024 introduce ul-

teriori cause di esclusione, tra le quali quella in base alla quale sono esclusi i soggetti che, nel primo periodo d'imposta oggetto di adesione, ovvero il 2024, sono interessati da operazioni straordinarie che il legislatore ha indicato in fusioni, scissioni e conferimenti giacché viene meno il collegamento tra la proposta predisposta e il soggetto avente determinate caratteristiche. L'indicazione, per l'agenzia, non deve essere ritenuta tassativa e, quindi, per le Entrate appare coerente che anche nel caso in cui sia effettuata una cessione di ramo di azienda ricorra la causa di esclusione indicata, stante, si dice testualmente, i molteplici punti in comune tra la cessione di ramo di azienda e il conferimento. Non risulta rilevante, invece, l'eventuale modifica della percentuale di partecipazione dei soci/associati ma solo la modifica soggettiva (ingresso o uscita di un partecipante), naturalmente nell'ambito dei soggetti trasparenti, di cui all'art. 5 del dpr 917/1986, ma resta non precisata la situazione che vede l'ingresso degli eredi al posto del cuius.

Con riferimento ai contribuenti in regime forfetario che superano, in vigore di concordato (2024), la soglia di 100.000 ma non anche quella di 150.000 (franchigia del 50% per la validità dell'accordo), l'Agenzia delle entrate ritiene che in concordato mantenga l'efficacia, nonostante la previsione normativa di uscita immediata (nel 2024) dal regime forfetario, potendo applicarsi, sul reddito eccedentario, come definito dalla proposta, l'aliquota sostitutiva (10% o se start up del 3%), di cui all'art. 31-bis del dlgs 13/2024. Con riferimento ai soggetti trasparenti, due i chiarimenti forniti dall'agenzia: il primo, che riguarda il pagamento della maggiorazione in relazione alla determinazione dell'acconto imposte con il metodo storico, con il quale si precisa che la detta maggiorazione deve essere versata pro-quota dai soci/associati e il secondo, concernente l'imposta sostitutiva da versare in relazione alla parte di reddito d'impresa o di lavoro autonomo eccedentario rispetto a quello determinato nel periodo d'imposta precedente (2023), che deve essere versata pro-quota dai singoli soci/associati. Sul tema dello scomputo delle perdite fiscali in presenza di applicazione del regime sostitutivo di tassazione, di cui all'art. 20-bis del dlgs 13/2024, l'Agenzia delle entrate precisa che il contribuente può determinare l'imposta sostitutiva facendo riferimento esclusivamente all'ammontare di reddito eccedente, a nulla rilevando le perdite pregresse o di periodo.

© Riproduzione riservata

